

(N. 999)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 1955

Attribuzione al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita.

ONOREVOLI SENATORI: — La legge 20 dicembre 1954, n. 1181, la quale dispone, tra l'altro, come è noto, miglioramenti economici a favore del personale statale, non viene applicata, per esplicita esclusione prevista dalla stessa legge, al personale delle Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, trattandosi di un provvedimento che mira essenzialmente ad una riforma che non investe i magistrati nè sul piano dello stato giuridico nè su quello del trattamento economico; di qui la necessità di

un provvedimento particolare a favore del personale in questione.

A tale fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale al personale in attività di servizio delle Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato è attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno integrativo mensile netto — non pensionabile, non cedibile e non pignorabile, nè sequestrabile — in misura variante da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 60.000. Tale assegno è

attribuito con decorrenza, come per il restante personale statale, dal 1° gennaio 1954.

Non si è ritenuto però opportuno di concedere l'assegno agli uditori giudiziari, anche per la considerazione che questi già fruiscono di un trattamento economico che si può considerare soddisfacente avuto riguardo all'altro corrispondente personale statale. Per il detto personale tuttavia non si fa luogo al recupero delle somme concesse, a titolo di anticipazione, con le leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. È però da tenere presente che soprattutto questo personale usufruirà in larga misura dei benefici derivanti dalla sostituzione — disposta con il presente disegno di legge, come appresso si dirà — della indennità di famiglia con quella più vantaggiosa delle quote complementari di carovita.

La forma dei miglioramenti per le Magistrature e l'Avvocatura dello Stato, disposta da questo disegno di legge in luogo di una maggiorazione degli attuali stipendi, è stata adottata sia per uniformità dei criteri seguiti a favore del restante personale statale, sia perchè una maggiorazione degli stipendi avrebbe determinato gli oneri riflessi che nel momento attuale occorre evitare, con la conseguente riliquidazione delle attuali pensioni per i magistrati a riposo; a favore di questi ultimi il disegno di legge provvede invece nel modo che sarà successivamente indicato.

L'assegno integrativo stabilito nel disegno di legge — che dovrà essere conglobato nello stipendio appena ciò sarà fatto, come è già preveduto dalla legge di delega, per il restante personale statale — tende a conservare ai magistrati in attività un trattamento economico superiore a quello degli altri corrispondenti funzionari statali.

Siffatta esigenza ha reso evidente l'opportunità che ai magistrati di Appello e di Cassazione sia attribuito un assegno in misura superiore a quello concesso ai funzionari di grado V e di grado più elevato; mentre ai magistrati di Tribunale è accordato un assegno relativamente inferiore, dato che questi

si trovano attualmente in una posizione più vantaggiosa.

Il disegno di legge, come si è innanzi accennato, prevede inoltre l'estensione — con effetto dal 1° gennaio 1954 — ai magistrati in attività di servizio delle quote complementari dell'indennità di carovita in sostituzione dell'attuale indennità di famiglia, la quale ora è, indiscriminatamente, di lire 2.000 mensili lorde per ogni persona a carico, mentre le quote complementari — distinte sulla base della popolazione del Comune in cui l'interessato presta servizio — variano da un massimo di lire 4.740 ad un minimo di lire 2.060, salvo le limitazioni di importo previste dal decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, nel caso in cui del nucleo familiare facciano parte altre persone provviste di reddito di lavoro o di pensione di determinato importo. La estensione di tali quote complementari è stata suggerita dalla necessità, da più parti prospettata, di rendere uniforme, per tutti indistintamente, il criterio di attribuzione del trattamento di famiglia.

Per i magistrati in pensione il disegno di legge concede — a decorrere dal 1° gennaio 1954 — un assegno integrativo temporaneo mensile, pari al 16 per cento della pensione netta mensile ora spettante, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio. Anche per quest'ultima concessione valgono le norme che disciplinano l'analoga concessione a favore del restante personale statale in pensione.

Il disegno di legge dispone infine il recupero delle due anticipazioni già corrisposte sui futuri miglioramenti economici, tanto ai magistrati in attività — salvo che per gli uditori giudiziari, come già si è fatto presente — quanto a quelli in quiescenza, e stabilisce che in sede di conguaglio per la prima applicazione dello stesso provvedimento, qualora l'importo complessivo delle due anticipazioni dovesse superare il totale degli arretrati dovuti sino a tutto il 28 febbraio 1954, la differenza non sarà soggetta a recupero.

Per il maggiore onere derivante da queste provvidenze si farà fronte nei modi che sono precisati nell'articolo 6 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.

Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1954, in sostituzione dell'indennità di famiglia prevista dall'articolo 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 3.

Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, già liquidate o da liquidarsi, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1954 un assegno integrativo temporaneo mensile pari al 16 per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio.

Per la concessione dell'assegno integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 9, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Art. 4.

In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1° gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non è soggetta a recupero.

Art. 5.

All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

A quello di lire 1 miliardo e 936 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO
SPETTANTE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA DAL 1° GENNAIO 1954

C A T E G O R I A		Importo mensile netto dell'assegno integrativo
	Primo Presidente della Corte di cassazione	60.000
Magistrati di Cassazione	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore acque pubbliche	55.000
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	50.000
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	45.000
Magistrati di Appello . . .	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	33.000
	Giudici ed equiparati al terzo aumento quadriennale di stipendio	20.000
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati al primo ed al secondo aumento qua- driennale di stipendio	10.000
	Giudici ed equiparati	7.000
	Aggiunti giudiziari	5.000

TABELLA B

ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO SPETTANTE AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, DAL 1° GENNAIO 1954

	Importo mensile netto dell'assegno integrativo
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato	55.000
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato	50.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato	45.000
Primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari <i>ad personam</i> della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, referendari e sostituti procuratori generali della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato	33.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati di 1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato	20.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, vice referendari della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, sostituti avvocati di 2ª classe e procuratori di 1ª classe dello Stato	10.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, vice referendari della Corte dei conti, procuratori di 2ª classe dello Stato	7.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, procuratori di 3ª classe dello Stato	5.000